

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4878 del 14/10/2020
Oggetto	Rinuncia della concessione FEPPT0638 e concessione per occupazione di area del demanio idrico con una rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro e un manufatto di scarico acque depurate ubicato sulla sponda destra del medesimo corso d'acqua, in Comune di Ferrara Proc. Cod. FEPPT0638/19RC01 e FE19T0087 Richiedente: Ferrari Annalisa
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5024 del 14/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinuncia della concessione FEPPT0638 e concessione per occupazione di area del demanio idrico con una rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro e un manufatto di scarico acque depurate ubicato sulla sponda destra del medesimo corso d'acqua, in Comune di Ferrara

Proc. Cod. FEPPT0638/19RC01 e FE19T0087

Richiedente: Ferrari Annalisa

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.01.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna n. 12497 del 20/11/2009 con la quale è stata rilasciata per 12 (dodici) anni al sig. Ferrari Armando, C.F. FRRRND30E18D548X, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso rampa carrabile sull'argine destro del Po di Primaro, in via G. Fabbri 539 in Comune di Ferrara (FE), area censita catastalmente al foglio 194, di fronte al mappale 30 (privato) del comune medesimo;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 18/11/2019 registrata al PG/2019/176985 del 18/11/2019 e delle successive integrazioni (registrate al PG/2019/183804 del 29/11/2019 e PG/2019/190657 del 12/12/2019) con cui la sig.ra Ferrari Annalisa, c.f. FRRNLS62S51D548Q residente in via Camillo Mazza n. 93 int. 3 nel Comune di Ferrara (FE), ha:

- comunicato, in qualità di unica erede del Sig. Ferrari Armando, C.F. FRRRND30E18D548X, la volontà di rinunciare alla concessione FEPPT0638;
- richiesto la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro e manufatto di scarico acque depurate Ø125 ubicato sulla sponda destra del medesimo corso d'acqua, in via G. Fabbri 539 in Comune di Ferrara (FE);

PRESO ATTO INOLTRE della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 10/12/2019 (conservata agli atti al PG/2019/190657 del 12/12/2019) con cui Ferrari Annalisa, c.f. FRRNLS62S51D548Q, ha:

- dichiarato sotto la propria responsabilità che il Sig. Ferrari Armando, nato a Ferrara il 18/05/1930, è deceduto a Ferrara il 21/05/2018 e che oltre a lei non risultano altri eredi;
- assentito, in qualità di unica erede del Sig. Ferrari Armando, al mantenimento del deposito

cauzionale a lei spettante, pari a € 75,00, versato il 14/11/2009 da Ferrari Armando, quale quota parte di deposito cauzionale della concessione FE19T0087 intestata a lei medesima;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 169 del 27/05/2020 senza che nei successivi trenta giorni validi considerando il periodo di sospensione stabilito dai provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nel sito di Rete Natura 2000 ZPS IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2061 del 09/07/2020 trasmesso con nota agli atti di questa Agenzia al PG/2020/99432 del 10/07/2020) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Aree protette Foreste e Sviluppo della Montagna (Valutazione di Incidenza positiva trasmessa con nota conservata agli atti al PG/2020/77994 del 29/05/2020);
- Comune di Ferrara (Parere ai fini ambientali, nulla-osta del 20/07/2020 trasmesso con nota conservata agli atti al PG/2020/106729 del 23/07/2020);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che:

- in relazione agli oneri derivanti dalla concessione FEPPT0638 i canoni per l'uso dell'area sono stati pagati fino al 31/12/2019 e che altresì è stato maturato a tale data un credito nei confronti dell'Amministrazione concedente di € 64,05;

- stante quanto sopra esposto e giusto quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 2/2015, che dispone, tra l'altro, il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare, il concessionario è autorizzato, per il solo anno 2020, a detrarre il credito sopra indicato dal canone annuo 2020;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 913/2019, in € 209,95 per l'annualità 2020 per l'occupazione con rampa carrabile unico accesso alla proprietà e con manufatto di scarico, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 145,90 stante il credito precedentemente maturato nei confronti dell'Amministrazione concedente pari a € 64,05;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione 12497 del 20/11/2009 in € 75,00 e versato dal sig. Ferrari Armando in data 14/11/2009 quale quota parte di deposito cauzionale della concessione FE19T0087 intestata a Ferrari Annalisa;
- di quantificare conseguentemente in € 175,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- in data 29/11/2019 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 06/10/2020 sul c.c.p. n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo di € 145,90 relativo alla quota dovuta per il **canone** per l'anno 2020;
- in data 06/10/2020 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 175,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla rinuncia della sig.ra Ferrari Annalisa, c.f. FRRNLS62S51D548Q, in qualità di unica erede del sig. Ferrari Armando, C.F. FRRRND30E18D548X, alla concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso rampa carrabile sull'argine destro del Po di Primaro, in via G. Fabbri 539 in Comune di Ferrara (FE), rilasciata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna n. 12497 del 20/11/2009 (pratica n. FEPPT0638);
2. di dare atto che in relazione agli oneri derivanti dalla concessione FEPPT0638 i canoni per l'uso dell'area sono stati pagati fino al 31/12/2019 e che altresì è stato maturato a tale data un credito nei confronti dell'Amministrazione concedente di € 64,05;
3. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla sig.ra Ferrari Annalisa, c.f. FRRNLS62S51D548Q, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Primaro, sita in via G. Fabbri 539, in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al fg. n.194, di fronte al mapp. n. 30 (privato), per uso **rampa carrabile unico accesso alla proprietà privata e manufatto di scarico acque depurate Ø125**, codice pratica FE19T0087;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 21/09/2020 (PG/2020/147733 del 14/10/2020);
6. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in € 209,95, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 145,90 stante il credito precedentemente maturato nei confronti dell'Amministrazione concedente pari a € 64,05;
7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
8. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 12497 del 20/11/2009 in € 75,00 e versato dal sig. Ferrari Armando in data 14/11/2009 quale quota parte di deposito cauzionale;
9. di quantificare conseguentemente in € 175,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;
10. di dare atto che la richiedente ha versato:

- in data 29/11/2019 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 06/10/2020 sul c.c.p. n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo di € 145,90 relativo alla quota dovuta per il **canone** relativo all'anno in corso, stante il credito precedentemente maturato nei confronti dell'Amministrazione concedente pari a € 64,05;
 - in data 06/10/2020 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 175,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;
11. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 13. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 14. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
 15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Ferrari Annalisa, c.f. FRRNLS62S51D548Q (cod. pratica FE19T0087).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Primaro, in via Giuseppe Fabbri, 539, in Comune di Ferrara (FE), individuata al fg 194 fronte del mappale 30 (privato) del Comune di Ferrara (FE), come risultante nell'allegato elaborato grafico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso rampa carrabile unico accesso alla proprietà privata e manufatto di scarico acque depurate Ø125.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA

IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2061 del 09/07/2020 trasmessa con nota agli atti di questa

Agenzia al PG/2020/99432 del 10/07/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

- “1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico con rampa carrabile addossata all’argine destro del Po di Primaro e un manufatto di scarico Ø125 ubicato in sponda destra del medesimo corso d’acqua, così come indicato nella domanda di concessione e negli elaborati allegati.*
- 2. Entrambi i manufatti sono catastalmente individuati di fronte alla part. 30 (proprietà privata) del fg 194 del Comune di Ferrara.*
- 3. E’ fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull’intero fronte arginale (stradale) in confine.*
- 4. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.*
- 5. La Richiedente è tenuta alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.*
- 6. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al richiedente.*
- 7. E’ fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.*
- 8. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall’erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.*

9. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, la Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.*

10. *Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Primaro, sarà onere della Richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico. A tal proposito, su specifica richiesta da formalizzare allo scrivente Servizio, possono essere installati opportuni sistemi anti-allagamento del tipo valvole a clapet, o similari.*

11. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede di Ferrara.*

12. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.*

13. *La Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in area golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.*

14. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

15. *La Richiedente è tenuta a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora ella non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

16. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

17. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

18. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."


ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.